

**UNIONE REGIONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL LAZIO**

STATUTO

(approvato dal Consiglio nella seduta
del 19 dicembre 2016)

INDICE

	Pag.
Articolo 1 COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE	» 5
Articolo 2 COMPITI E FUNZIONI	» 5
Articolo 3 RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO ED ENTI LOCALI	» 7
Articolo 3 BIS RAPPORTI CON LE AUTONOMIE FUNZIONALI	» 7
Articolo 4 ORGANI	» 8
Articolo 5 CONSIGLIO	» 8
Articolo 6 COMPETENZE CONSILIARI	» 9
Articolo 7 PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	» 10
Articolo 8 GIUNTA	» 11
Articolo 9 COMPETENZE DELLA GIUNTA	» 11
Articolo 10 PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	» 12
Articolo 11 PRESIDENTE	» 12

Articolo 12		
VICE PRESIDENTE	»	13
Articolo 13		
COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI	»	13
Articolo 14		
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	»	14
Articolo 15		
SEGRETARIO GENERALE	»	15
Articolo 15 BIS		
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE	»	16
Articolo 16		
PERSONALE	»	16
Articolo 17		
DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ	»	16
Articolo 18		
CONSULTE SETTORIALI REGIONALI	»	17
Articolo 19		
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	»	18
Articolo 20		
SCIoglIMENTO	»	19
Articolo 21		
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	»	20

Art. 1
(Costituzione, sede e denominazione)

1. Le Camere di Commercio di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sono associate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Lazio" (di seguito anche Unione o Unioncamere regionale).
2. L'Unioncamere regionale ha sede in Roma e può costituire, anche in comune ad altre Unioni regionali, uffici distaccati in Italia e all'estero.
3. Le Camere di Commercio del Lazio, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale del Lazio.
4. L'Unioncamere Lazio, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

Art. 2
(Compiti e funzioni)

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Lazio cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerale e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione.
2. In particolare:
 - (a). svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;

- (b). assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispose il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio da presentare alla Regione;
 - (c). svolge attività di coordinamento a favore delle Camere di Commercio associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della regione Lazio e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;
 - (d). promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
 - (e). promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;
 - (f). promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale del Lazio, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;
 - (g). può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere Lazio promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.
4. Le Camere di Commercio associate possono avvalersi dell'Unione regionale per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i.

5. L'Unioncamere Lazio non persegue scopi di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3

(Rapporti con la Regione Lazio ed enti locali)

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Lazio promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lazio per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.
2. I rapporti di collaborazione con la Regione Lazio saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Lazio in rappresentanza delle Camere di Commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo n. 23/2010, l'Unioncamere Lazio può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.
4. L'Unioncamere Lazio promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

Art. 3 BIS

(Rapporti con le Autonomie funzionali)

1. L'Unioncamere Lazio promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

Art. 4 (Organi)

1. Sono organi dell'Unioncamere regionale:
 - (a). il Consiglio;
 - (b). la Giunta;
 - (c). il Presidente;
 - (d). il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) durano in carica un triennio e i rispettivi componenti sono rieleggibili. I singoli componenti tuttavia decadono se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali organi. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.

Art. 5 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Presidenti e dai componenti di Giunta delle singole Camere di Commercio associate.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, ovvero qualora sia richiesto da almeno la metà delle Camere di Commercio associate.

5. Se non diversamente previsto dall'avviso di convocazione, le adunanze sono tenute presso la sede dell'Unione regionale.

Art. 6
(Competenze Consiliari)

1. Il Consiglio:

- (a). elegge il Presidente tra coloro che ricoprono la carica di Presidente di una delle Camere di Commercio associate;
- (b). elegge il Vicepresidente Vicario;
- (c). nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale scegliendolo tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 20 della L. 580/1993 e s.m.i.;
- (d). istituisce consulte settoriali regionali, commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;
- (e). nomina, secondo i criteri previsti dall'art. 14 del presente Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori;
- (f). nomina il Collegio dei Probiviri;
- (g). approva l'indirizzo generale dell'attività dell'Unione regionale;
- (h). approva la relazione della Giunta sull'attività svolta dall'Unione regionale durante ogni esercizio;
- (i). approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro il 31 luglio;
- (j). approva l'aggiornamento di bilancio, di norma, entro il 30 settembre;
- (k). determina con cadenza triennale, in occasione del rinnovo degli organi dell'Unione regionale, l'importo dell'aliquota di contribuzione ordinaria annuale delle Camere di Commercio aderenti. Detto importo può essere modificato annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività, in modo da risultare equo tra le Camere di Commercio associate e congruo rispetto al programma stesso. Egualmente, ciascuna Camera di Commercio associata può destinare contributi aggiuntivi per lo svolgimento di specifiche iniziative comunque da inserire nel programma delle attività.

2. Limitatamente ai casi previsti dagli artt. 9, comma 2 e 10, comma 2, del presente Statuto, il Consiglio può deliberare, altresì, su materie ordinariamente attribuite alla Giunta.

Art. 7

(Procedure di funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato con apposita comunicazione almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata cinque giorni prima.
2. La comunicazione ai singoli membri di Giunta può essere fatta anche a mezzo fax, posta elettronica o altra via telematica. Nella comunicazione di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'O.d.G.
3. Le adunanze del Consiglio possono avere luogo anche attraverso la modalità della audiovideoconferenza.
4. È ammessa la possibilità di trasmissione per via telematica della documentazione inerente i lavori delle adunanze.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza, anche mediante delega, della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo anche nel corso dello stesso giorno, le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata nella stessa lettera della prima convocazione.
6. È ammessa la possibilità di delega nei confronti dei componenti della Giunta. Ciascun delegato non può essere portatore di un numero superiore ad una delega.
7. Il Consiglio generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. In caso di parità nelle votazioni segrete, l'oggetto della votazione è respinto.
8. Nei casi di modifica del presente Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio. Quando è chiamato a deliberare la misura dell'aliquota di contribuzione annuale delle Camere di Commercio aderenti, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 8
(Giunta)

1. La Giunta è composta dai Presidenti delle Camere di Commercio associate.

Art. 9
(Competenze della Giunta)

1. Spetta alla Giunta:

- (a). formulare il programma di attività annuale da sottoporre al Consiglio;
- (b). approvare il progetto di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- (c). nominare gli esperti e i rappresentanti dell'Unione regionale in seno a enti o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o prevista;
- (d). adottare, su proposta del Segretario generale, i regolamenti per il funzionamento dell'Unione regionale;
- (e). deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne dell'Unione regionale;
- (f). assumere, su proposta del Segretario generale, i provvedimenti disciplinari relativi al personale in conformità al contratto collettivo dei dipendenti del commercio;
- (g). approvare la pianta organica dell'Unione regionale la cui attuazione viene affidata al Segretario generale;
- (h). adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio in occasione dell'aggiornamento di bilancio e/o del bilancio consuntivo al 31/12 di ogni anno.

2. La Giunta può delegare, volta per volta, specifiche funzioni e compiti al Presidente o ai Vicepresidenti nonché allo stesso Consiglio.

3. Nell'ambito delle finalità statutarie la Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi o all'autonomia della dirigenza.

4. La Giunta può convocare l'Assise dei consiglieri camerari, alla quale partecipano i Consiglieri di tutte le Camere di Commercio associate, per favorirne la partecipazione alle iniziative di sistema in ambito territoriale.

Art. 10

(Procedure di funzionamento della Giunta)

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente anche a mezzo fax, posta elettronica o altra via telematica. La comunicazione di convocazione, che dovrà contenere l'O.d.G. della seduta, sarà inviata almeno 6 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata 3 giorni prima.
2. Le sedute della Giunta sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Nel caso in cui, per tre sedute consecutive non si raggiunga il *quorum* necessario, le questioni poste all'O.d.G. vengono demandate, per la loro approvazione, al Consiglio.
3. Le adunanze della Giunta possono avere luogo anche attraverso la modalità della audiovideoconferenza.
4. È ammessa la possibilità di trasmissione per via telematica della documentazione inerente ai Lavori delle adunanze.
5. Alla Giunta, in relazione a specifici argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare esperti esterni.
6. La Giunta delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unione regionale. Presiede e convoca, fissandone i relativi O.d.G., il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente esplica le funzioni delegategli dalla Giunta e, in caso d'urgenza, ne

esercita le competenze salvo ratifica da parte della stessa Giunta nella prima adunanza successiva.

3. Viene eletto dal Consiglio su proposta della Giunta, dura in carica tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di Commercio di appartenenza, nel qual caso decade anche dalla carica di Presidente di Unioncamere Lazio.
4. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 12 (Vice Presidente)

1. I Presidenti delle Camere di Commercio associate ricoprono la carica di Vicepresidente.
2. Il Vice Presidente Vicario è nominato dal Consiglio e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 13 (Comitato dei Segretari generali)

1. Il Comitato dei Segretari generali è un organismo di consulenza tecnica dell'Unione regionale, esprime pareri e proposte in ordine all'attività istituzionale ogni qualvolta richiesto, collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni e nell'attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari generali delle Camere di Commercio associate e dal Segretario generale dell'Unioncamere regionale. Questi, o, in sua vece, il Segretario generale della Camera di Commercio aderente con il più alto numero di imprese registrate, lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.

3. Le sedute del Comitato sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti.
4. Al Comitato dei Segretari generali è invitato il Presidente dell'Unione regionale e possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Segretario generale di Unioncamere Lazio allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.

Art. 14
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto organo di controllo, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione di Unioncamere Lazio ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato di Unioncamere Lazio.
2. Il Collegio si compone di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, nominati dal Consiglio. I componenti effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno dalla Regione Lazio. I supplenti sono designati uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno dalla Regione Lazio e uno dal Consiglio.
3. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno il proprio presidente.
4. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
6. I Revisori hanno diritto di accesso in qualsiasi momento a tutti gli atti e documenti dell'Ente.
7. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, ove compatibili, le norme del codice civile inerenti ai sindaci delle società per azioni.

8. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Art. 15 (Segretario generale)

1. Il Segretario generale è preposto agli uffici dell'Unione Regionale, cura l'attuazione delle delibere di Giunta, del Consiglio, nonché l'attuazione dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura ed i servizi generali dell'ente, è il capo del personale; esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e di Giunta.

2. Il Segretario generale:

(a). determina gli assetti organizzativi dell'Unione regionale, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dalla Giunta;

(b). predispone il bilancio preventivo, l'aggiornamento di bilancio e il bilancio consuntivo dell'Unione regionale;

(c). elabora, sulla base delle indicazioni delle Aree aziendali, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre alla Giunta, che la presenta al Consiglio in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo;

(d). predispone gli schemi di regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta;

(e). cura l'attuazione e l'operatività della Pianta organica secondo quanto previsto al punto (g) dell'art. 9, e adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente, assegna incentivi *ad personam*, premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta;

(f). partecipa al Comitato dei Segretari generali.

3. Il Segretario generale può delegare, con proprio provvedimento, alcune delle proprie mansioni, mantenendo le funzioni di verifica e controllo.

4. Al Segretario generale si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti d'azienda del settore commercio.

Art. 15 BIS
(Ripartizione delle competenze politiche e amministrative)

1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di verifica dei risultati, alla dirigenza dell'Unione regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Per la definizione degli stessi, la Giunta adotta apposito regolamento.

Art. 16
(Personale)

1. L'Unione regionale si avvale, per il suo funzionamento, di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti e per i dirigenti delle aziende commerciali, in base alle esigenze operative dell'Unione regionale secondo quanto stabilito nella Pianta organica.
2. Il personale dell'Unioncamere regionale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti alle competenze dell'Unioncamere regionale, anche presso le sedi delle Camere di Commercio e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale, sia all'estero.
3. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali o per lo svolgimento di particolari compiti, l'Unione regionale può utilizzare personale dei ruoli camerali, anche a tempo parziale, rimborsando alle Camere di Commercio le spese conseguenti e versando le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato e comunque in un numero non superiore a cinquanta ore mensili.

Art. 17
(Disposizioni sul finanziamento e contabilità)

1. Il finanziamento di Unioncamere Lazio è assicurato:
 - (a) dal contributo associativo secondo un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ulti-

mo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere associate, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo n. 23/2010;

- (b). dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;
- (c). da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
- (d). dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 del decreto legislativo n. 23/2010;
- (e). da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, non proporzionali alle entrate ovvero anche differenziati contrariamente al contributo di cui al comma a);
- (f). da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.

Art. 18 **(Consulte settoriali regionali)**

1. L'Unione regionale può istituire Consulte settoriali regionali, chiamando a farne parte, su designazione dei rispettivi Presidenti, componenti dei Consigli camerali delle Camere di Commercio aderenti.
2. Partecipano di diritto il Presidente e il Segretario generale dell'Unione regionale. Ogni Consulta elegge tra i componenti un coordinatore, che opera d'intesa con il Presidente dell'Unione. Il coordinatore resta in carica per un periodo definito dalla stessa Consulta e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Ogni Consulta si riunisce periodicamente con cadenza ordinataria mensile. Organizza ed articola i propri lavori secondo i tempi e le modalità prescritte da apposito Regolamento e si avvale per il suo funzionamento della struttura e dei servizi dell'Unione regionale.
4. Il Presidente dell'Unione regionale ha facoltà di richiederne la convocazione su argomenti di preminente interesse per l'Unione regionale, nel qual caso ne presiede

i lavori, coadiuvato dal Coordinatore. Ciascuna Consulta può esprimere pareri e può avanzare proposte ed iniziative su argomenti che rivestono particolare rilevanza per l'economia regionale. L'operato delle Consulte sarà posto a disposizione delle istituzioni, degli enti e delle associazioni che ne facciano espressa richiesta.

5. La partecipazione alle Consulte è gratuita.

Art. 19 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, nominati dal Consiglio tra soggetti di provata esperienza del sistema camerale.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organismo di tutela endoassociativo chiamato a prevenire le controversie nei confronti dell'Unione regionale e/o dei suoi organi o uffici.
3. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di taluno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal supplente più anziano per età.
4. Il Collegio si dota di un Regolamento per il proprio funzionamento e nomina tra i propri componenti il Presidente che rappresenta il Collegio, lo convoca, ne presiede e coordina i lavori.
5. Qualunque deliberazione degli organi l'associato o diverso organo o ufficio dell'associazione o suo componente intendesse impugnare, essa deve essere previamente reclamata davanti al Collegio nel termine dalla legge previsto per la relativa impugnazione. Il reclamo entro il predetto termine rende la deliberazione reclamata non definitiva.
6. Il reclamo si propone mediante atto stragiudiziale notificato al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la sede dell'Unione regionale. L'atto deve indicare i motivi di doglianza e contenere l'elezione di domicilio dove ricevere le successive comunicazioni. Il Collegio decide, previa convocazione delle parti e dopo aver esperito il tentativo di conciliarle, entro i successivi novanta giorni, o nel diverso termine prorogato su determinazione comune delle parti.

7. La decisione sul reclamo, ove respinto, o la mancata decisione nel predetto termine, rende la delibera reclamata definitiva.
8. Nel caso di accoglimento del reclamo, la decisione rinvia la delibera reclamata all'organo che l'aveva adottata per l'adozione di una nuova delibera che, se confermativa della precedente, si considera definitiva.
9. Quando da ritenersi definitiva, ai sensi di quanto previsto nei due commi precedenti, la delibera è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria competente.
10. Per la risoluzione delle controversie, le parti possono di comune accordo investire il Collegio anche di funzioni propriamente arbitrali. In tal caso ed in assenza di diversa determinazione delle parti, il Collegio decide ritualmente secondo diritto.
11. Il Collegio dei Probiviri è anche competente a rendere, su richiesta indirizzata al suo Presidente presso la sede dell'Unione regionale ed entro venti giorni dal suo ricevimento, il proprio motivato parere sulla interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto e di quelle regolamentari eventualmente adottate. La relativa determinazione vincola i richiedenti, rimanendo comunque salva la tutela giurisdizionale dei diritti.
12. Ogni decisione o determinazione del Collegio dei Probiviri è comunicata dal suo Presidente agli interessati per iscritto e contestualmente pubblicata mediante affissione in appositi spazi presso la sede dell'Unione regionale. La stessa si ha per conosciuta dall'interessato alla scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione o nel minor termine di cui si abbia prova della sua consegna.

Art. 20 (Scioglimento)

1. In caso di scioglimento, le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle somme versate nell'ultimo triennio.

Art. 21
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni statutarie di cui al comma 2 dell'Art. 14 entrano in vigore a partire dalla naturale scadenza del Collegio dei Revisori in carica all'atto di approvazione delle medesime.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.



Si attesta che la copia del presente Statuto è conforme all'originale depositato presso gli Uffici dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio